



GIACOMO LAURORA

Piazza Bologna n. 2

00162, Roma

06/45674350

glaurora@notariato.it

www.notaiolaurora.it

Allegato "B" al repertorio n. 68.886/29.021

STATUTO

Art.1 – Costituzione – Denominazione

A norma degli art. 36 e seguenti de Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "**ADFER**" (**Associazione fra gli operatori del controllo della vegetazione infestante nel settore ferroviario**) in sigla "**ADFER**". Possono far parte dell' Associazione operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione al "Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di servizi per il controllo della vegetazione infestante alla sede ferroviaria su linee in esercizio" (di seguito rispettivamente Sistema) istituiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ai sensi dell'art.232 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

L'Associazione potrà aderire a qualsiasi associazioni di categoria, ritenute necessarie al raggiungimento degli scopi sociali a titolo esemplificativo AGROFARMA – ASSORECA – ASSOVERDE - CONFINDUSTRIA, ecc.

Art.2 – Durata – Sede

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

La sede dell'Associazione è in **Roma**.

Potranno essere istituiti delegazioni ed uffici periferici in tutta Italia.

Art.3 – Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:

- a) lo sviluppo delle buone relazioni e della collaborazione tra i propri associati;
- b) la tutela degli interessi morali e materiali degli associati e del settore imprenditoriale di appartenenza degli stessi;
- c) lo studio dei problemi rilevanti nel contesto dell'esercizio della specifica attività imprenditoriale degli associati, comprese le problematiche concernenti i rapporti con i dipendenti e l'elaborazione di un autonomo contratto di lavoro di settore, per la successiva adozione e gestione nazionale;
- d) la rappresentanza unitaria, nei confronti di enti, istituzioni varie e di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, degli interessi degli associati per tutte le questioni inerenti l'esercizio dell'attività di impresa esecutrice di servizi di controllo della vegetazione infestante alla sede ferroviaria su linee in esercizio;
- e) fornire aiuto ai propri associati, finalizzato al miglioramento delle condizioni di esercizio delle rispettive imprese;
- f) l'informazione dei propri associati – anche attraverso l'acquisizione presso terzi, per loro conto, dei necessari elementi – su tutte le tematiche di carattere amministrativo, legale, finanziario, tecnico, sociale e fiscale riguardanti l'esercizio della loro attività di impresa;
- g) la formazione professionale del personale degli associati;
- h) la diffusione presso terzi della cultura e della conoscenza delle tematiche connesse all'esecuzione dei servizi di controllo della vegetazione infestante alla sede ferroviaria su linee in esercizio e non, aree e piazzali ferroviari;
- i) la costituzione di rapporti con analoghi organismi di altri Paesi, anche al fine di stipulare accordi di riconoscimento e collaborazione;
- j) l'adesione ad enti ed organismi associativi nazionali, internazionali

e/o sovranazionali operanti nel suddetto settore dei servizi;

k) la collaborazione con enti nazionali di normazione al fine di promuovere idonee elaborazioni ed aggiornamenti alla normativa tecnica di settore;

l) la promozione di studi, incontri ed iniziative, in collaborazione con enti ed associazioni di interesse nazionale;

m) l'accertamento e la rilevazione di costi, prezzi, dati statistici e notizie riguardanti il suddetto settore di servizi.

L'associazione, previa delibera assembleare, potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento dei proprio scopi, ivi compresa la costituzione di enti o società ad hoc.

Art.4 – Associati

L'Associazione è costituita da:

A) Associati fondatori;

B) Associati ordinari .

Associati fondatori:

Sono associati fondatori coloro che alla data 01.03.2016 risultano regolarmente associati.

Essi sono:

1. SFI S.r.L.;
2. GEO SINTESI S.p.A.;
3. TECNOFER S.p.A.;
4. ISAM S.r.L.;
5. CONSORZIO STABILE FER-SERVICE GROUP.;
6. FERONE PIETRO E C. S.r.l. ;

Associati ordinari

Sono associati ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di associato ordinario può essere richiesta dai seguenti soggetti:

- Le imprese individuali;
- Le imprese costituite in forma di società cooperative, società di capitali o di persone;
- I consorzi stabili costituiti a norma dell'art. 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

I predetti soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio e possedere i requisiti prescritti all'art.1 del presente Statuto.

Art.5 – Domanda di adesione quale associato

I soggetti che rientrano nelle categorie indicate nell'articolo precedente e che intendono aderire all'Associazione in qualità di associati debbono presentare domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

La domanda dovrà contenere tutti i dati identificativi del soggetto richiedente che intende associarsi, compresa la documentazione attestante il possesso dei requisiti specificati al precedente art.1 , i lavori eseguiti e le attrezzature di cui dispone a titolo di proprietà o leasing finanziario ed il certificato attestante l'iscrizione al Sistema rilasciato da Rete Ferroviaria italiana S.p.A.

Il richiedente , qualora costituito in forma di società , dovrà altresì comunicare il nominativo e le generalità dei soci, degli amministratori e dei direttori tecnici in carica.

All'atto della domanda i richiedenti dovranno altresì dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del presente Statuto.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza qualificata dal 1° Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno.

La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al richiedente ed è inappellabile; in caso al rigetto della domanda di ammissione il richiedente non ha diritto di conoscere i motivi di tale decisione.

Oltre ai soci fondatori, qualora ne facciano richiesta, senza l'ammissione del Consiglio Direttivo tutti i soggetti iscritti nel Sistema di Qualificazione delle imprese per l'esecuzione di servizi per il controllo della vegetazione infestante alla sede ferroviaria su linee in esercizio alla data del 30.01.2016. Gli altri soggetti non fondatori dovranno far pervenire esclusivamente la domanda di richiesta di ammissione.

Art.6 – Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti. Essa ha la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo disdetta da comunicarsi con almeno quattro mesi di preavviso rispetto al termine di scadenza e fatto salvi i diritti e i doveri di cui al successivo art.8. Il primo triennio decorre dalla data della costituzione per i soci fondatori e scade il 31 gennaio 2018. Da tale data si procederà triennio in triennio. Per i nuovi associati il triennio avrà inizio dalla domanda di ammissione quale associato. Anche per i prossimi associati si intenderà tacitamente rinnovata triennio in triennio salvo disdetta nei tempi e nei modi previsti. Gli associati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto. In particolare, essi hanno l'obbligo di versare i contributi associativi di rispettiva spettanza per ciascun anno solare nei modi e nei termini stabiliti del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno altresì l'obbligo di dare loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa, di mettere a disposizione le eventuali ulteriori risorse disponibili a tali fini di fornire le notizie e documentazione inerenti la propria attività relativamente al Sistema che verranno loro richieste dagli organi associativi, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza.

Gli associati hanno diritto:

- Di intervenire all'Assemblea in conformità alle disposizioni di cui al successivo art.13;
- Di consultare libri, periodici, documenti e studi disponibili presso l'Associazione;
- Di accedere a tutti i servizi che L'Associazione è in grado di fornire.

Art.7 - Contributi associativi

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere all' Associazione un contributo associativo per ogni anno solare nella misura determinata dal Consiglio direttivo e norma di quanto disposto nel presente Statuto.

Il consiglio Direttivo stabilirà il termine inderogabile per il versamento dei contributi associativi.

L'Associato che non provveda al pagamento del contributo associativo entro il termine prescritto è automaticamente sospeso da qualsiasi carica associativa e non ha diritto di partecipare all' Assemblea. Lo stato di morosità è attestato dal Tesoriere e comunicato all'interessato dal

Presidente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

L'Associato che non abbia provveduto, dopo un ulteriore sollecito successivo alla comunicazione della morosità, al versamento dei contributi entro il termine assegnatogli, è dichiarato decaduto dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo (o quota di esso) non è trasmissibile ad altri soggetti, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte , e non è rivalutabile.

Art.8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) Per cessazione dell'attività o messa in liquidazione e/o per decadenza dall'iscrizione al Sistema, comunicate dal soggetto interessato ovvero accertate dagli organi dell'Associazione;
- b) Per decadenza, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, qualora l'associato sia impresa individuale, o in caso di sottoposizione dell'associato a fallimento , concordato preventivo, amministrativa, con effetto dal giorno antecedente la data di dichiarazione di una delle suddette procedure;
- c) Per decadenza conseguente al mancato versamento dei contributi associativi;
- d) Per esclusione, qualora l'associato si renda colpevole di inosservanza alle norme del presente Statuto ovvero compia atti o iniziative dai quali possa derivare pregiudizio all'Associazione o agli altri associati , o al raggiungimento degli scopi associativi, o qualora si renda colpevole di comportamenti contro la morale , o in esecuzione di decisioni prese dal Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art.26;
- e) Per recesso volontario
- f) Per scioglimento dell'Associazione;

Nei casi specificati sub a) , b) , e c) la perdita della qualità di associato è automatica ed ha effetti dalla data della presa d'atto con deliberazione del Consiglio Direttivo; tale deliberazione è vincolante, inappellabile e non impugnabile in via giudiziaria ovvero presso il Collegio dei Probiviri e va comunicata al socio interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata a firma del Presidente.

Ciascun associato può recedere dall' Associazione in qualsiasi momento con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno quattro mesi di preavviso; in tal caso la perdita della qualità di associato ha effetto dalla scadenza del prescritto periodo di preavviso. Resta fermo l'obbligo degli associati di versare il contributo associativo annuale dovuto per l'anno in cui si verifica, per una delle cause suddette, la perdita della qualità di associato.

La perdita della qualità di associato, indipendentemente dalla causa che l'avrà determinata, non importa alcun diritto del soggetto interessato sul patrimonio dell' Associazione e determina la decadenza del medesimo da qualsiasi carica associativa.

Art.9 – Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione , destinato a finanziare le spese

necessarie al funzionamento della stessa, è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
- c) Dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente;
- d) Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo non deliberi diversamente;
- e) Da altri introiti, quali: rendite patrimoniali, contributi associativi, proventi derivanti da vendite di pubblicazioni, quote di iscrizione a corsi di formazione, contributi ad ogni titolo ottenuti, erogazioni di fondi pubblici e privati, anche comunitari, finalizzati alla realizzazione di finalità di interesse sociale pubblico, ogni altra sopravvenienza derivante dall'attività associativa.

Gli associati non hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione e in caso di recesso non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art.10 – Esercizi finanziari – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relativa relazione, elaborati secondo le norme statuarie e di legge, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti, almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà approvarli, al Tesoriere, che redige una relazione scritta in merito.

Gli associati possono prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Consiglio Direttivo e del Tesoriere; a tal fine detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché il divieto di chiedere linee di credito di qualsiasi natura, ma potrà esclusivamente dotarsi di rapporti di conto corrente bancario o altro non affidato per la gestione ordinaria dell'associazione. Qualora si evidenziassero problemi di natura finanziaria, i soci fondatori pro quota andranno a ripristinare tali evidenze.

Art.11 – Organi della Associazione

Sono Organi dell'Associazione : L'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere; il Collegio dei Proviviri.

Art. 12 – Cariche associative

Possono essere eletti alle cariche associative:

- In caso di impresa individuale: i titolari o i procuratori generali o i direttori tecnici dell'impresa;
- In caso di società o consorzi: i legali rappresentanti o gli amministratori o i procuratori generali o i direttori tecnici o soci proprietari e i dipendenti; dette persone devono essere delegate con specifico mandato a impiegare il soggetto che rappresentano.

Le cariche associative hanno durata triennale e sono rinnovabili. Il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno dell'Assemblea che procede alla rielezione. I membri del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, del Collegio dei Probiviri e il Tesoriere sono designati nell'ambito degli associati fondatori. Il Presidente può essere designato anche fuori dall'ambito degli associati.

Le cariche di membro del Consiglio Direttivo, di Vicepresidente, di Presidente, di componente del Collegio dei Probiviri e di Tesoriere, se nominate nell'ambito degli associati sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito al compenso annuale per il Presidente se eletto al di fuori dell'ambito degli associati.

Decadono dalle cariche associative i componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo di cui fanno parte; decadono altresì dalle cariche i componenti che perdano i suindicati requisiti di eleggibilità. La decadenza comporta la revoca automatica degli incarichi conferiti dall'Associazione in organizzazioni esterne ed impegna gli incaricati decaduti a rinunciare immediatamente a qualsiasi altro incarico assunto in funzione ed in relazione alla carica ricoperta nell'ambito dell'Associazione.

Art.13 – Assemblea – Costituzione – Computo dei voti

L'assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è costituita dagli associati fondatori e dagli associati ordinari.

Hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento dei contributi associativi.

L'associato può essere rappresentato da una sola persona fisica avente i requisiti precisati al primo comma del precedente art.12.

Ciascun associato non può farsi rappresentare in Assemblea da altri associati ed ogni associato può essere portatore di una sola delega.

La determinazione dei voti di cui l'Assemblea è globalmente portatrice, nonché dei voti spettanti a ciascun associato legittimamente presente è effettuata a norma di quanto previsto dall'art.25 del presente Statuto.

Art.14 – Convocazione e decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque entro il trentuno marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e delle annesse relazioni del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato per raccomandata A.R. e/o a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando associati portatori di almeno il 25% (venticinque per cento) dei voti di cui l'Assemblea globalmente dispone ne facciano richiesta scritta con lettera contenente gli argomenti da dibattere indirizzata al Presidente, o dal Vicepresidente oppure, in caso di loro assenza o impedimento, dal più anziano di età dei componenti il Consiglio Direttivo. Il presidente dell'Assemblea designa il segretario della riunione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita quando

sia presente o rappresentato in prima convocazione almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti e in seconda convocazione almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti di cui l'Assemblea è globalmente portatrice.

Fatte salve diverse specifiche disposizioni, le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti e ivi compresa la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

La modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea.

Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, a meno che non trattasi di assemblea totalitaria.

Le delibere assembleari vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'Assemblea e dal segretario designato per la riunione; esse vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art.15 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) Fissare gli indirizzi di politica generale e di iniziativa dell'Associazione;
- b) Eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- c) Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale;
- d) Deliberare in merito a proposte o questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- e) Deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- f) Discutere e deliberare in merito ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito ad eventuali modifiche dello Statuto, ivi inclusi la trasformazione e/o il mutamento degli scopi associativi, il trasferimento della sede in altro Comune e lo scioglimento dell'Associazione.

Art.16- Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre a nove, secondo determinazione che verrà assunta al riguardo dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è nominata dagli associati fondatori.

Possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo coloro, fra i soci fondatori, che abbiano indirizzato relativa richiesta al Presidente dell'Associazione, nella quale va indicato il nominativo dell'associato in rappresentanza del quale si chiede di essere eletto ed alla quale va allegata la documentazione comprovante la funzione espletata, per carica o procura generale, nell'ambito di detto associato. Tale richiesta, firmata altresì dal legale rappresentante dell'associato interessato, va trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà procedere alla nomina; a tal fine farà fede la data di invio della raccomandata.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo e, se già nominati,

decadono automaticamente dall'incarico con provvedimenti del Presidente e senza necessità di deliberazione del Consiglio stesso o dell'Assemblea, coloro i quali rappresentano un soggetto che ha perduto la qualità di associato a norma di quanto previsto dal precedente art.8.

Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più consiglieri il consiglio direttivo in sostituzione coopterà i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea, che resteranno in carica sino al completamento del triennio in corso.

Art.17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) Decidere in merito alle modalità da osservarsi e alle iniziative da intraprendere ai fini del perseguimento degli indirizzi di politica associativa definiti dall'Assemblea;
- b) Decidere in merito all'ammissione di nuovi associati;
- c) Elaborare il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) Determinare i contributi associativi dovuti dagli associati per ciascuno anno solare;
- e) Assumere e licenziare dipendenti;
- f) Determinare gli emolumenti e compensi da corrispondere al Presidente se eletto fuori dall'ambito degli associati;
- g) Designare le persone delegate in rappresentanza dell'Associazione presso altri enti, determinandone gli eventuali emolumenti;
- h) Deliberare in merito alla perdita della qualità di associato relativamente ai soggetti aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dal precedente art.8;
- i) Deliberare in ordine alla richiesta di apertura rapporti bancari non affidati e all'assunzione e cessione di partecipazioni presso enti terzi;
- j) Deliberare in merito al trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune e all'istituzione di dipendenze, rappresentanze, delegazioni ed uffici periferici;
- k) Conferire incarichi di vario genere e terzi, determinandone modalità e compensi;
- l) Assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti;
- m) Elaborare proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) Ratificare in merito all'esclusione degli associati.

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Operativi per specifiche questioni, determinandone composizione, funzioni, poteri, modalità operative ed eventuali emolumenti. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

Art.18 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente in carica, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare; deve essere inviato con qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, e in caso di

urgenza almeno il giorno prima.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio stesso alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, senza diritto di voto, consulenti ed esperti invitati dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per la cui validità è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente oppure, in caso di loro assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età.

Ciascun consigliere ha diritto di voto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale la posizione sulla quale concorda il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal segretario della riunione; esse vengono riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sono vincolanti per tutti gli associati.

Art.19 – Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo designa inoltre il Vicepresidente, fra gli associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dell'ambito degli associati il Presidente dell'Associazione.

Il Vicepresidente dell'Associazione deve essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento duraturo che non gli consente di svolgere le sue funzioni, la carica è temporaneamente assunta dal Vicepresidente designato dal Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo presidente e Vicepresidente.

Art.20 – Attribuzioni del Presidente

Il presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, è l'organo esecutivo dell'Associazione e provvede a:

- a) Dare pratica attuazione agli indirizzi di politica associativa, in conformità alle determinazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) Elaborare i progetti di sviluppo per il raggiungimento degli scopi associativi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) Gestire tutte le attività dell'Associazione, comprese quelle economiche ed amministrative, tenendo periodicamente informato il Consiglio Direttivo;
- d) Tenere i contatti e i rapporti con tutte le organizzazioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazioni;
- e) Esercitare tutte le altre funzionalità che gli venissero demandate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Presidente e/o il Vicepresidente hanno la rappresentanza dell'Associazione.

Art.21 – Collegio dei Probiviri

L'assemblea elegge, nell'ambito degli associati che ne abbiano fatto richiesta nei tempi e con le modalità stabilite al terzo comma del precedente art.16, il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri di cui due nominati dagli associati fondatori.

Il Collegio dei Probiviri designa tra i propri membri uno con funzione di Coordinatore.

I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili consecutivamente solo altre due volte.

In caso di dimissioni o impedimento duraturo di uno dei componenti del Collegio, il Presidente provvederà a convocare d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Collegio.

Il Collegio dei Probiviri assume, valutando ex bono et aequo, la propria determinazione inappellabile e vincolante per gli associati in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere per qualsiasi motivo in ordine al rapporto associativo tra gli associati e tra questi e l'Associazione e gli organi della stessa, nonché in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di esecuzione degli associati dell'Associazione.

Inoltre il Collegio dei Probiviri ha compito di verificare, su richiesta degli associati, la legittimità dei comportamenti degli Organi associativi ed il rispetto delle norme statuarie.

Il Collegio dei Probiviri assume le proprie determinazioni a maggioranza, senza formalità di procedura, ma fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, relativamente alle suindicate controversie è escluso il ricorso a qualsiasi giurisdizione per qualsiasi motivo, anche avverso le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Art.22 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

Può essere nominato Tesoriere colui che abbia fatto richiesta nei tempi e con le modalità stabilite al terzo comma del precedente art.16.

Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente solo altre due volte; in caso di dimissioni o impedimento duraturo verrà sostituito dal Presidente, che provvederà a convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo perché provveda alla nomina del nuovo Tesoriere.

Il tesoriere ha la funzione di curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed in particolare di provvedere:

- a) Alla gestione dei pagamenti ed effettuare ai terzi;
- b) A curare la riscossione dei contributi associative e delle altre somme a qualsiasi titoli spettanti e/o dovuti all'Associazione;
- c) A predisporre rendiconti periodici da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- d) A formulare proposte al Consiglio Direttivo finalizzate a garantire una migliore gestione economico – finanziaria dell'Associazione;
- e) E redigere una propria relazione in merito al bilancio annuale.

Art.23- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il consenso del 75% (settantacinque per cento) dei voti di cui essa è globalmente portatrice; con la stessa delibera vengono nominati uno o più liquidatori.

All'atto dello scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto

ad altra associazione avente finalità analoga o per fine di pubblica utilità, sentiti i previsti organismi di controllo e fatte salve diverse destinazioni imposte delle vigenti leggi.

Art. 24 – Attribuzione dei voti – Contributo associativo

Il numero dei voti attribuibile a ciascun associato ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari è determinato in base all'iscrizione dell'associato stesso al sistema richiamato dall'art.1 dello Statuto.

In particolare, tale attribuzione di voti è determinata con il riferimento alla classe di iscrizione al sistema .

Per quanto concerne la classe di iscrizione vengono attribuiti:

per il sistema di qualifica del controllo della vegetazione infestante:

- Per l'iscrizione alla classe cinque o superiore: voti diciotto;
- Per l'iscrizione alla classe quattro: voti dodici;
- Per l'iscrizione alla classe tre: voti dieci;
- Per l'iscrizione alla classe due: voti cinque;
- Per l'iscrizione alla classe uno: voti due;

Tutti gli associati entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno comunicare o confermare per iscritto con lettera , posta elettronica o fax indirizzata al Presidente dell'Associazione la rispettiva classe di iscrizione al Sistema ai fini dell'attribuzione del corrispondente numero di voti in Assemblea , diversamente l'associata non ha diritto di voto.

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo per ogni voto frazione di voto attribuibile a ciascun associato, secondo i criteri sopra riportati. Nel caso in cui un associato non provveda a comunicare come sopra disposto la propria classe di iscrizione, l'associato è tenuto a versare le quote in misura pari all'associato con punteggio più alto. Per la determinazione del contributo associativo annuale dovuto da ciascun associato si procede moltiplicando l'ammontare della quota associativa annuale per il numero dei voti che l'associato può esprimere in Assemblea in base ai suddetti criteri.

Art.25 – Conflitto tra gli associati

Qualora tra gli associati si venisse a determinare conflittualità che possa essere oggetto di deterioramento dei rapporti e turbamento dell'armonia associativa, il Consiglio Direttivo provvederà alla segnalazione al Collegio dei Probiviri, i quali esamineranno le circostanze e delibereranno sull'argomento.

Tale deliberazione sarà inappellabile.

Art.26 – Richiamo alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

Firmato: Giuseppe Fraticello - Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo).

La presente è copia conforme all'originale da me conservato, è composta di 15 (quindici) pagine scritte e si rilascia per gli usi di legge.

Roma, 10 maggio 2019

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS N. 82/2005